

FOGLIO INFORMATIVO

LEASING STRUMENTALE

Per operazioni di locazione finanziaria di beni strumentali per clienti non consumatori

Informazioni relative all'intermediario erogante

Finanziaria Serenissima S.p.a. è un intermediario finanziario con sede legale in Viale Piave 6/b -25123 Brescia, Capitale Sociale di Euro 4.899.809,76= interamente versato;

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione delle Imprese di Brescia n. 03570950174,

iscritto all'albo degli intermediari ex art. 106 del TUB con il n. 216; Codice ABI 32481

sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie cui l'intermediario aderisce: ABF ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

sito internet www.finanziariaserenissima.it;

indirizzo di posta elettronica info@finanziariaserenissima.net,

[telefono 030/3761244](tel:0303761244),

fax 030/3761250.

Dati e qualifica del soggetto incaricato all'offerta fuori sede

Nome /Ragione Sociale

Cognome Sede

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco

Telefono

E-mail

Qualifica

Cosa è il leasing strumentale a soggetti diversi da consumatori

Per locazione finanziaria a titolari di partita IVA e professionisti di beni strumentali (leasing) si intende l'operazione di finanziamento posta in essere dall'intermediario (concedente) e consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene mobile acquistato dall'intermediario presso un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi.

Al termine della durata contrattuale l'Utilizzatore può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito o eventualmente prorogare l'utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, l'intermediario mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo per l'acquisto del bene, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

La locazione finanziaria offerta dall'intermediario è a tasso fisso e, pertanto, il tasso di interesse e l'importo delle singole rate (canoni) rimangono fissi per tutta la durata della locazione finanziaria.

Si precisa che la locazione finanziaria a titolari di Partita IVA è un prodotto riservato esclusivamente a società, professionisti, ditte individuali e in generale ai titolari di Partita IVA che intendono avvalersi del presente prodotto per scopi professionali.

Tra i **principali rischi generici e specifici**, vanno tenuti presente

- la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative in senso più sfavorevole al cliente;
- rischio tasso: Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata della locazione finanziaria.
- obbligo del pagamento dei canoni, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento dell'intermediario, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo;
- rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento e, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti;
- In caso di perdita totale di tutti i beni oggetto del Contratto, per qualsiasi ragione (sinistro / furto / altri eventi) restano a carico del cliente gli obblighi di pagamento di tutti i canoni periodici scaduti e non pagati e tutto quant'altro previsto dal Contratto fino alla data dell'evento, aumentati degli interessi di mora; tutti i canoni a scadere, ma limitatamente all'importo in linea capitale e il prezzo di riscatto dei beni.

LEASING AGEVOLATO

Locazione finanziaria con agevolazione "Nuova Sabatini" o "Sabatini -ter"

Il leasing c.d. "Sabatini-ter" è un'operazione di finanziamento ai sensi della Convenzione "Beni Strumentali" e del D.M. 25 gennaio 2016, destinata alle micro, piccole e medie imprese ("PMI") e finalizzata a sostenere gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo e hardware nonché software e tecnologie digitali. L'agevolazione consiste in un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico ("MiSE") il cui ammontare è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del 2,75% per gli investimenti ordinari ovvero del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cd. "industria 4.0"). Il contributo è erogato dal MiSE in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa. L'agevolazione può essere concessa solo se il contratto di leasing ha le seguenti caratteristiche: i) durata massima di 5 anni – comprensivi di un periodo di pre-locazione non superiore a 12 mesi – decorrenti dalla data di consegna del bene; ii) importo non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 4 milioni; iii) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Al fine di poter beneficiare del contributo, l'Utilizzatore deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, l'opzione di acquisto del bene oggetto di leasing, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell'agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l'esercizio da parte dell'Utilizzatore dell'opzione di acquisto: in tale ipotesi, l'Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l'opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.

L'articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in legge con modificazioni della legge 24 marzo 2015 n.33, ha stabilito il ricorso facoltativo alla provvista Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CdP) per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI. Informazioni aggiuntive sull'agevolazione e sulle sue condizioni di accesso sono disponibili nella sezione "Beni Strumentali Nuova Sabatini" del sito www.mise.gov.it.

Il contratto di locazione finanziaria indica espressamente (i) se l'operazione sarà realizzata utilizzando la provvista CDP nonché il costo e la durata della stessa ovvero (ii) se l'operazione sarà realizzata utilizzando diversa provvista. Questo tipo di operazioni agevolate prevedono che il diritto di opzione di acquisto finale sia esercitato dal Conduttore sin dalla stipula "ora per allora".

Locazione finanziaria con agevolazione del Fondo di Garanzia

Il Cliente potrà richiedere, qualora sia in possesso dei requisiti per poter rientrare nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa applicabile in vigore, che il finanziamento sotto forma di locazione finanziaria venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione (il "Fondo"). Tramite il Fondo, l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese facilitandone l'accesso al credito. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con le risorse europee dei "Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013", che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di piccole e medie imprese. L'intera normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo, incluse le vigenti disposizioni operative che disciplinano l'intervento del Fondo (le "Disposizioni Operative"), è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. All'interno di tale sito è altresì reperibile il Regolamento UE n. 651/2014 (C.d. "Regolamento di esenzione"), cui si rimanda anche per l'esatta definizione di PMI economicamente e finanziariamente sane (si veda art. 2 paragrafo 18), cui l'intervento del Fondo è riservato. La garanzia può essere rilasciata in modo diretto o tramite controgaranzia. La Concedente opera con il Fondo ed è accreditata per la presentazione delle richieste di ammissione solo alla garanzia diretta ("Garanzia Diretta"). La Garanzia Diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione. In caso di richiesta da parte della PMI, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche dell'operazione di locazione finanziaria. La valutazione in ordine all'ammissibilità al Fondo comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente. Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura non possa eccedere l'80% dell'ammontare della operazione di locazione finanziaria. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto dell'IVA e delle eventuali somme corrisposte dal Cliente prima della decorrenza del piano di ammortamento. L'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di € 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente. Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale delle normative applicabili al Fondo, la Concedente può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie: personali (fideiussione o patronage), bancarie e assicurative. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. L'accesso al Fondo di Garanzia può comportare l'obbligo per il Cliente di pagare una commissione una tantum, secondo quanto meglio dettagliato nella successiva sezione relativa alle condizioni economiche applicabili. Le regole per la determinazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative. La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it. Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia in caso di Garanzia Diretta, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente. Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi. In particolare, per le operazioni di locazione finanziaria mobiliare la Garanzia Diretta non sarà efficace qualora il bene oggetto del finanziamento non sia consegnato al Cliente entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione della garanzia ovvero, qualora non sia stato versato nel suddetto termine l'importo dovuto al soggetto fornitore del Bene. In alcune regioni d'Italia, l'operatività della Garanzia Diretta può essere ridotta o esclusa. Ferma restando la valutazione del merito creditizio del cliente, la concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali. Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione della Garanzia Diretta o che comportino modifiche del contratto di locazione finanziaria, delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma della Garanzia Diretta ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso del Concedente, salvi i diritti previsti dalla legge.

La Garanzia Diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia è compatibile con l'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" nei limiti previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 e relative misure attuative.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI (al netto di IVA)

Costo della locazione finanziaria

Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell'importo anticipato da versarsi entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto (se previsto) e nei successivi canoni periodici ed è determinato dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili, oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il Tasso concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto.

Anticipo: fino al 40% del prezzo di acquisto del bene

Durata: fino a 60 mesi

Riscatto: fino al 20% del prezzo di acquisto del bene

Tipologia di tasso: FISSO

Periodicità dei canoni: MENSILE

Pagamento dei canoni: il giorno 3 del mese (salvo deroga)

Tipologia di piano di ammortamento: "alla francese". L'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente e, pertanto, l'importo della quota capitale sarà più rilevante nel tempo nella misura indicata nel piano di ammortamento allegato al contratto.

Calendario per il calcolo degli interessi: 360 giorni

Tasso leasing

Il Tasso leasing è definito nelle Istruzione della Banca d'Italia come: *"il tasso inteso di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata sola la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi"*.

Il Tasso Annuo Nominale (TAN)

Il TAN rappresenta la percentuale di interesse puro da versare sul prestito erogato dalla società finanziaria. Non si intende come tasso applicato al contratto di leasing, ma il suo valore è uguale al prodotto del tasso effettivo di un periodo (ad esempio un mese) per il numero dei periodi in un anno. Il TAN non coincide quindi con il tasso reale utilizzato per calcolare il rimborso del leasing, che tiene conto degli interessi periodici rateali e degli oneri aggiuntivi stabiliti dall'ente erogatore.

Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) e Tassi Soglia

Il cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) e i Tassi Soglia in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente foglio informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/96 (c.d. "Legge antiusura") e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito internet www.finanziariaserenissima.it nella sezione "Trasparenza" o presso i locali aperti al pubblico.

Condizioni economiche massime (al netto IVA)

Spese di istruttoria (comprehensive di Servizio Sabatini in caso di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini" e delle spese di gestione amministrativa del fondo MCC, nonché della commissione "una tantum" corrisposta al Fondo di Garanzia)	5% dell'importo finanziato Qualora il contratto non dovesse avere esecuzione, anche per cause di forza maggiore non imputabili all'Utilizzatore, le spese versate a titolo di istruttoria resteranno definitivamente acquisite dal Concedente
Marche da bollo	Euro 16
Marche da bollo per fideiussione (cad.)	Euro 16
Marche da bollo per patto di riacquisto (cad.)	Euro 16
Spese per le comunicazioni periodiche cartacee a cliente e garanti (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)	Gratuite
Spese per comunicazioni variazione contrattuale	Euro 50
Spese per emissione duplicato documenti	Euro 50
Rilascio dichiarazioni, autorizzazioni, deleghe	Euro 50
Riaddebito tasse e sanzioni	Euro 100
Gestione cartelle esattoriali (cad.)	Euro 50
Variazioni anagrafiche (cad.)	Euro 50
Cessione/Subentro Contratto	Euro 1000
Spese rinegoziazione contrattuale	Euro 1500
Variazione appoggio bancario (cad.)	Euro 20
Esercizio opzione di Riscatto finale	Euro 300
Spese di insoluto/richiami Ri.ba e/o SDD (cad.)	50
Equo indennizzo per rimborso anticipato	7% del debito residuo
Spese conteggio estinzione anticipata	Euro 50
Penale per ritardata consegna dei beni	Euro 750
Riaddebito spese per escussione della garanzia (Fondo di Garanzia L. 662/96) in caso di inadempimento del Cliente	Euro 300
Spese di volturazione garanzia MCC	Euro 500

Spese di mediazione

Le spese di mediazione saranno corrisposte dal Cliente in favore del Mediatore e rientreranno nel calcolo del TAEG. Queste non potranno essere superiori al 2% dell'importo finanziato

Oneri e spese per ritardato pagamento

Spese per solleciti postali	Euro 50 (oltre spese postali)
Spese recupero stragiudiziale in caso di ritardato pagamento o decadenza dal beneficio del termine	Sostenute per intervento del personale della Società e/o di società di recupero esterne incaricate dalla stessa, in misura pari al 30% dell'importo scaduto e comunque fino a un massimo di Euro 5000 oltre iva se dovuta per legge.

Spese recupero giudiziale	Sostenute, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali forensi, vigenti al tempo del recupero.
Spese perizia tecnico estimativa	Sostenute, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali vigenti al tempo del recupero
Interessi di mora	Il tasso di interesse di mora per i casi di ritardato pagamento sarà applicato in misura pari al TAN del contratto e sarà conteggiato sulla sola quota capitale

Costi associati alle garanzie

Spese per cambiali	12‰
Spese per richiamo cambiali	Euro 50
Spese protesto cambiali	Euro 50 (oltre rimborso spese vive sostenute)

Qualora venisse richiesto il rilascio di garanzie fideiussorie si invita a consultare il relativo foglio informativo.

Recesso e reclami

Recesso e estinzione anticipata

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto od in parte, l'importo dovuto a Finanziaria Serenissima previa restituzione del bene alle condizioni stabilite in caso di riconsegna alla scadenza naturale del Contratto.

In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto. In caso di rimborso anticipato, Finanziaria Serenissima ha diritto ad un indennizzo la cui misura è individuata nel Documento di Sintesi.

Le somme da pagare per rimborsare il finanziamento sono riferite alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente pagherà in un'unica soluzione le somme dovute e determinerà così l'estinzione del debito. Se il Cliente non verserà tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

In caso di rimborso parziale le somme versata andranno a sconto del capitale residuo con conseguente riduzione del capitale residuo e ricalcolo dell'importo delle rate a scadere mantenendo il medesimo orizzonte temporale originariamente pattuito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Cliente delle somme indicate nel conteggio di estinzione anticipata, salvo il buon fine del pagamento.

Reclami

Il Cliente, in caso di controversia relativa al contratto, può sporgere reclamo a Finanziaria Serenissima SPA, con lettera raccomandata A/R all'indirizzo "Finanziaria Serenissima S.p.A. - Viale Piave, 6/B – 25123 Brescia", oppure con PEC a fin.serenissima@legalmail.it, per fax al numero 0303761250. Ricevuto il reclamo Finanziaria Serenissima SPA ne valuterà entro sessanta giorni la fondatezza, dandone risposta al cliente sempre e comunque per iscritto, tramite raccomandata A/R o PEC.

Se Finanziaria Serenissima riterrà fondato il reclamo, nella comunicazione di risposta al Cliente specificherà anche i tempi tecnici per la sua risoluzione. Se Finanziaria Serenissima riterrà infondato il reclamo, specificherà le sue ragioni al Cliente nello scritto di risposta. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta da Finanziaria Serenissima SPA o non riceva risposta alcuna entro 60 giorni:

- può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per informazioni consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia.
Qualsiasi altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia abilitato ad esperire mediazioni finalizzate alla conciliazione delle controversie tra intermediari finanziari e cliente, come previsto dal D.Lgs. 28/2010.

Glossario

Ammortamento	E' il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria da pagarsi periodicamente
Fornitore	E' il soggetto che vende il bene
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	analisi da parte dell'intermediario ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento
Opzione di acquisto	È la facoltà in forza della quale il cliente, alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni e ne abbia fornito la prova, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione dei singoli canoni (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento alla francese	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. Il Canone prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale della locazione nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Recesso	atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso
Tasso leasing	E' il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
TAEG	indica il costo totale dell'operazione di finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare dell'importo finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
TEGM	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria

Tassi in vigore fino al 30/06/2025

Brescia, 01/04/2025